

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2014 – Approvazione variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

D e l i b e r a

1) Di approvare la Variante Parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. ai sensi Art.17, comma 5° della L.R. n. 56/77 e s .m. e i., dando atto che non sono pervenute osservazioni e che la stessa è composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione Illustrativa – Progetto Definitivo;
- Norme Tecniche di Attuazione (stralcio) – Progetto Definitivo;
- Tav. n. 10 – Progetto Definitivo – Planimetrie Are Stradali art. 41 NTA – scala 1:5000;
- Tav. n. 3a Concentrico - Progetto Definitivo – scala 1:2000.

che vengono richiamati a costituire parte integrante e sostanziale della presente.

2) Di dare atto che:

a) la presente Variante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i.:

- non modifica l'impianto strutturale del PRGC;
- non modifica la funzionalità e non genera situazioni normative relativamente a infrastrutture di livelli sovracomunali;
- non modifica la quantità globale delle aree a servizi;
- non modifica la capacità insediativi residenziale;
- non modifica le superfici territoriali e gli indici di edificabilità per le are destinate ad attività produttive, ricettive o commerciali previste dal piano;
- non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico e non incide in alcun modo sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo;
- non riguarda ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e smi (insediamenti storici, per i beni culturali e paesaggistici);
- rientra nei limiti previsti per le varianti parziali di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e smi;
- non induce impatti di tipo acustico poiché non interessa in alcun modo le destinazioni delle aree;

b) la presente Variante ai sensi dell'art. 17 comma 9 della LR 56/77 e s.m.i. è esclusa dal processo di valutazione in quanto:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedura di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3, lettera d bis;
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;
- non comporta variazioni al sistema della tutela ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;

c) la presente Variante non modifica sostanzialmente gli indirizzi dettati dalla Regione Piemonte in fase di approvazione del PRGC;

d) la presente variante parziale risulta conforme all'art. 17 comma 5 della LR n. 56/77 e smi.

3) Di dare atto che la presente variante consiste:

- nella revisione delle fasce di protezione delle risorse idropotabili da operare a seguito della D.D. n. 393 del 12.09.2013 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Settore Ciclo Integrato dei

Rifiuti e Servizio Idrico Integrato, con la quale viene portato a conclusione ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006, la definizione delle aree di salvaguardia dei cinque pozzi acquadottistici presenti sul territorio comunale;

- nella revisione della disciplina che regola le aree destinate alla viabilità e alle attrezzature per la mobilità con particolare riguardo alla definizione delle distanze delle recinzioni dalle strade disciplinate dall'art. 41 NTA in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e smi (Codice della Strada) e al DPR 16.12.1992 n. 495 e smi (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

4) Di dare atto che la presente variante diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

5) Di inviare la presente deliberazione, entro 10 gg. dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte.

(omissis)